

## concernente l'iniziativa popolare «Moratoria più – Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)»

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998<sup>2</sup> su una nuova Costituzione federale;

esaminata l'iniziativa popolare «Moratoria più – Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)», depositata il 28 settembre 1999<sup>3</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001<sup>4</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «Moratoria più – Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

### **I**

*Art. 90a (nuovo)* Periodo di esercizio delle centrali nucleari

Se una centrale nucleare deve rimanere in esercizio per un periodo superiore ai quarant'anni e se questo non è escluso da un'altra disposizione della Costituzione, è necessario un decreto federale soggetto a referendum. Il periodo d'esercizio può essere prorogato al massimo per dieci anni ogni volta. La richiesta di proroga dell'esercente deve contenere in particolare informazioni in merito

- a. allo stato di invecchiamento dell'impianto e ai problemi di sicurezza ad esso connessi;
- b. ai provvedimenti e alle spese volti a adeguare l'impianto al più recente livello internazionale di sicurezza.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RU 1999 2556

<sup>3</sup> FF 1999 7752

<sup>4</sup> FF 2001 2349

*Art. 89 cpv. 6 (nuovo)*

<sup>6</sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla dichiarazione della provenienza e del tipo della produzione di elettricità.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

*Art. 196            Titolo*

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

*Art. 197 (nuovo)* Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

*1. Disposizioni transitorie concernenti l'articolo 90a (Periodo di esercizio delle centrali nucleari)*

Per un periodo di dieci anni dall'accettazione della presente disposizione transitoria non vengono rilasciate autorizzazioni di diritto federale per

- a. nuovi impianti per la produzione di energia nucleare;
- b. l'aumento della potenza termica in centrali nucleari esistenti;
- c. reattori impiegati per la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnica nucleare che non siano al servizio della medicina.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.